

Giovanni Parise, *Il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica dopo la Costituzione Apostolica Praedicate Evangelium. Riflessioni e proposte per una giustizia sostanziale in Ecclesia*, Presentazione di S. Ecc. mons. Juan Ignacio Arrieta, Prefazione del prof. Javier Canosa, Edusc, Roma, 2023, pp. 114.

Va segnalato alla comunità accademica il lavoro di Giovanni Parise su *Il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica dopo la Costituzione Apostolica Praedicate Evangelium. Riflessioni e proposte per una giustizia sostanziale in Ecclesia*, poiché l'attualità dell'argomento, la compiutezza dell'indagine, il metodo e il rigore scientifico con cui l'Autore giunge a setacciare i contorni della Segnatura Apostolica dopo l'intervento riformatore di Papa Francesco, costituiscono di certo un pregio che va riconosciuto allo scritto qui recensito.

Vero è che già molti cultori dello *ius Ecclesiae* si sono industriati intorno alla vigente regolamentazione sull'apparato curiale e ne hanno dato i referti che si dovevano, ma è altrettanto vero che appare assai scarna l'erudizione scientifica in merito a questo Organismo di giustizia entro la partitura della recente legislazione. Del resto, come osserva lucidamente Arrieta nella *Presentazione* all'opera, «il breve studio del dottor Parise potrebbe stupire per l'argomento su cui si concentra: infatti [...] parrebbero non rinvenirsi novità significative o particolari degni di nota circa il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica in seguito alla promulgazione – il 19 marzo 2022 – della costituzione apostolica *Praedicate Evangelium* [...]» (p. 5). Ciononostante l'Autore, facendosi speleologo del diritto, scava e scruta con acribia le competenze di siffatto Tribunale e manovrando abilmente le strette pupille delle sue lanterne, le sposta ora su questo, ora su quell'altro angolo di nuovissima tenebra: in tal guisa, Parise dimostra che la Segnatura Apostolica rappresenta, echeggiando un'espressione del filosofo tedesco Walter Benjamin, un «atlante da interrogare», un organo giudiziario che «chiede udienza». Invero dallo scandaglio messo a punto dall'Autore sull'oggetto investigato, traspaiono, nota Arrieta, «profili interessanti che [...] aprono la strada ad ulteriori approfondimenti o specificazioni [...] o si evincono questioni che necessitano, *de iure condendo*, di miglioramenti o di decisioni chiarificatrici o definitive da parte del Supremo Legislatore» (p. 5).

Il volume esordisce (*Alcune questioni preliminari*, pp. 13-21) dando precipuo risalto all'art. 22 della *Praedicate Evangelium*, il quale,

nel riprendere parzialmente l'art. 20 della *Pastor Bonus*, il can. 1445 § 2, l'art. 129 del *Regolamento Generale della Curia romana* nonché l'art. 34 § 3 della *Lex propria*, attribuisce al Supremo Tribunale i conflitti di competenza tra Dicasteri e tra questi e la Segreteria di Stato. Al riguardo, Parise rileva perspicacemente come «un intervento del Supremo Foro in una simile disputa possa comprometterne, in seguito, la possibilità di giudicare un eventuale contenzioso amministrativo che venisse incardinato» (pp. 14-15). L'Autore, quindi, suggerisce la creazione di una «sezione specializzata per le cause amministrative» (p. 15), dimodoché l'autorità chiamata a intervenire in altri ambiti – *in primis* quello dei conflitti di competenza sopracitati – non sia coinvolta in controversie successivamente radicate. L'occhio di Parise corre poi sulla nomina dei Membri dell'Istituzione curiale, mettendo a fuoco la possibilità del Romano Pontefice di sceglierli tra Cardinali, Vescovi e Presbiteri (art. 195 § 1 *Praedicate Evangelium*), ma non tra i Diaconi, dal momento che la Costituzione Apostolica di Bergoglio non recepisce il più generale richiamo ad «aliqui clerici» contemplato nell'art. 1 § 2 della *Lex propria*, e nemmeno tra i fedeli laici, nonostante le 'aperture' della nuova legislazione pontificia. A chiusura di pagina, il primo capitolo si propone di smorzare l'entusiasmo di quella corrente dottrinale che, all'indomani del varo della *Praedicate Evangelium*, aveva ravvisato nella sotto-missione alla Segnatura degli atti amministrativi singolari posti dalla Segreteria di Stato (art. 197 § 1 *Praedicate Evangelium*) il tratto innovativo del documento pontificio: sotto questo profilo, l'Autore evidenzia come la Segreteria di Stato sia ora menzionata *expressis verbis* dal Legislatore Supremo non perché prima non fosse sottoposta al giudizio del Tribunale Apostolico *de quo*, ma perché essa era qualificata come uno dei Dicasteri della Curia romana (art. 2 § 1 *Pastor Bonus*); mentre oggi, come è risaputo, non lo è più (art. 12 § 1 *Praedicate Evangelium*).

Il secondo capitolo (*Una piccola divagazione sul "nuovo" Dicastero per i Testi Legislativi*, pp. 21-27) costituisce invece una fugace ma densa incursione nel 'nuovo' Dicastero per i Testi Legislativi. Restringendo il *focus* prospettico sull'interpretazione autentica *per modum legis* formulata da detto Dicastero (can. 16 §§ 1 e 2), Parise rammenta la fisionomia squisitamente legislativa di tale istituto, rimarcandone così la 'stortura' con la potestà esecutiva ordinaria vicaria notoriamente esercitata dai Dicasteri: di qui i dubbi sollevati dalla scienza canonistica riguardo alla legittimità di una simile funzione in capo all'Istituzione curiale summenzionata. L'art. 176 della *Praedicate Evangelium*, a parere dell'Autore, offrirebbe una solu-

zione a siffatta problematica, giacché il ricorso all'approvazione specifica da parte del Romano Pontefice andrebbe a «supplire alla mancanza di potestà legislativa» (p. 22). Un altro spunto interessante concerne il rapido scorcio sulla cosiddetta interpretazione esplicativa: spiccano, entro questo orizzonte, le riserve mosse da Parise alla novella Costituzione Apostolica, la quale non avrebbe colto l'occasione per delucidare la natura di quelle dichiarazioni e note esplicative offerte dall'entità curiale in esame allorché si configuri un dubbio di diritto che non richieda un'interpretazione autentica (art. 177 *Praedicate Evangelium*).

Nel terzo capitolo il pennello dell'Autore torna a insistere sul pigmento della Segnatura Apostolica (*Il dato ordinamentale circa le competenze della Segnatura Apostolica*, pp. 27-31), ponendo in rilievo l'arabescato tessuto normativo su cui sono ordite le sue mansioni (can. 1445; artt. 32-35 *Lex propria*; artt. 194-199 *Praedicate Evangelium*). Ciò dà impulso, nel capitolo successivo, ad uno studio sulla competenza in materia giudiziale (*La competenza in materia giudiziale*, pp. 31-33), sunteggiata asciuttamente ma nondimeno incisivamente.

Con il gusto di una simmetrica razionalità cartesiana, le competenze in materia contenzioso-amministrativa e amministrativa sono invece adunate rispettivamente nel quinto (*La competenza in materia contenzioso-amministrativa*, pp. 33-59) e sesto capitolo (*La competenza in materia amministrativa*, pp. 59-67) del libro. Le prime vengono minuziosamente passate in rassegna da Parise sotto il lume delle sapienti parole di Benedetto XVI, il quale, durante la Plenaria del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica del 4 febbraio 2011, aveva elevato l'istituto del contenzioso amministrativo a «servizio di primaria importanza [...]», dacché «la predisposizione di strumenti di giustizia – dalla pacifica composizione delle controversie sino alla trattazione e definizione giudiziale delle medesime – costituisce l'offerta di un luogo di dialogo e di ripristino della comunione nella Chiesa» (*Discorso alla plenaria del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica*, 4 febbraio 2011, in *Acta Apostolicae Sedis*, CIII [2011], p. 117). Le seconde, per contro, si inscrivono in quella peculiare funzione della Segnatura di «provvedere alla retta amministrazione della giustizia in tutta la Chiesa» (p. 61), funzione che, come coglie limpidamente l'Autore, «non si esaurisce in una mera sorveglianza o repressione di abusi» (p. 63), ma si traduce altresì in un positivo supporto rivolto ai tribunali ecclesiastici nell'adempimento del loro servizio. Lo sguardo critico del giurista si appunta infine sull'istituzione presso la Rota Romana della Pontificia Commissione di verifica e applica-

zione del *Motu Proprio Mitis iudex* nelle Chiese d'Italia. Per quanto quest'ultima abbia il lodevole compito di assistere le diocesi italiane nella ricezione della riforma del processo canonico di nullità matrimoniale, Parise non si esime dal manifestare qualche perplessità circa l'assegnazione di tale attribuzione al Tribunale Apostolico della Rota Romana, dal momento che «sarebbe stato più naturale affidarla alla Segnatura Apostolica che, *natura sua*, [...] ha questo dovere vicario – affidatole dal Sommo Pontefice – di vigilanza, di sostegno e di approvazione nei riguardi dei Tribunali inferiori» (p. 63).

Pregevoli le osservazioni *de iure condendo* scolpite nel settimo capitolo (*Un'ulteriore possibile competenza per la Segnatura Apostolica quale strumento per un'assicurazione più reale di una giustizia ecclesiale sostanziale: una proposta de iure condendo*, pp. 67-81), ove l'Autore, al fine di permettere un più concreto inveroamento dei principi di legalità e di legittimità nella comunità ecclesiale, avanza l'ipotesi di demandare alla Segnatura i «ricorsi di cui all'art. 16 § 4 delle nuove *Normae*, unitamente a quelli contro i decreti amministrativi penali emessi dal dicastero per la Dottrina della Fede» (pp. 78-79) nonché «le querele di nullità, le richieste di *restitutio in integrum* ed altri ricorsi (come, ad esempio, quelli circa le cause incidentali che paiono non avere una via di ricorso nell'attuale legislazione) circa le sentenze date in modo definitivo dal Supremo Tribunale della Dottrina della Fede [...]» (p. 68). L'intento, chiosa Parise, non è «sostenere che la riserva di queste cause al menzionato Dicastero vada modificata» (p. 70), bensì quello di accordare maggiori e più solide garanzie ai diritti dei fedeli: in fondo, come la *Conclusione* del saggio disvela, «alla Segnatura Apostolica [...] compete di ricercare la giustizia *in Ecclesia* [...] sotto la guida del principio di legalità, informato al principio di legittimità, secondo una visione realistica del diritto, non scendendo nel normativismo» (p. 81).

Ed è proprio con il regolo del diritto quale «*speculum iustitiae*» (GIOVANNI PAOLO II, *Discorso al Tribunale della Rota Romana in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario*, 17 febbraio 1979, in *Acta Apostolicae Sedis*, LXXI [1979], p. 423), spogliato di quel suo pesante drappo positivista che per secoli ha obnubilato l'oggetto vero della realtà giuridica, che si sigilla la monografia (*Appendice*, pp. 85-97): riportando interventi magisteriali, l'Autore sottolinea saggiamente come lo scopo del diritto *in vita Ecclesiae* sia quello di conseguire una giustizia sostanziale, a tutela del giusto, perché solo là dove carità, verità e giustizia, allacciate, si confidano il loro reciproco segreto, è possibile «compiere il *ministerium salutatis* affidatoci dal Signore» (p. 86).

Un testo, quello di Giovanni Parise, che per la pregnanza, l'organicità e la precisa documentazione (normativa, dottrinale, giurisprudenziale) delle informazioni offerte, si contraddistingue per il suo spessore accademico. Ne scaturisce una lettura estremamente interessante e stimolante, che non può non far progredire gli studi sul tema. Se ne auspica, dunque, la più ampia diffusione.

*Ilaria Samorè*